Sintesi Dpcm 22 marzo 2020

ART. 1 c.1

LETTERA A)

- sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, escluse quelle dell'allegato 1
- rimangono aperte le attività professionali
- si deve comunque prediligere il telelavoro e l'uso di ferie e congedi
- devono essere sospesi i reparti non indispensabili alla produzione
- devono essere previsti protocolli anti contagio
- devono essere effettuate le sanificazioni degli ambienti
- le pubbliche amministrazioni non chiudono e devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 87 decreto cura Italia
- per le attività commerciali rimangono le disposizioni in vigore (dpcm 11 marzo e ordinanza del 2o marzo)

LETTERA B)

- le persone fisiche non possono trasferirsi dal luogo in cui si trovano, se non per:

1) lavoro
2) assoluta urgenza
3) salute

- non è consentito il rientro al proprio domicilio o abitazione di residenza.

LETTERA C)

- tutte le attività produttive sospese possono comunque proseguire se svolgono lavoro agile

LETTERA D)

- sono consentite le attività funzionali ad assicurare la filiera attiva, i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali.
- queste attività dovranno dare comunicazione al prefetto.
- possono operare fino a quando non si concretizza l'effettiva sospensione da parte del prefetto qualora non le ritenga funzionali.

LETTERA E)

- sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali.
- conferma chiusura musei e luoghi di cultura

LETTERA F)

è sempre consentita la produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di:

1) farmaci;

2) tecnologia sanitaria;

3) dispositivi medico-chirurgici

4) prodotti agricoli

5) prodotti alimentari

è consentita ogni attività necessaria a fronteggiare l'emergenza.

LETTERA G)

- sono consentite le attività che svolgono ciclo produttivo continuo, se l'interruzione comporta pregiudizio all'impianto o incidenti, previa comunicazione al prefetto.

- possono operare fino a quando non si concretizza l'effettiva sospensione da parte del prefetto qualora non ritenga il pericolo di incidenti.

LETTERA H)

- è consentita l'attività dell'industria dell'aerospazio e difesa previa autorizzazione del prefetto.

- altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale previa autorizzazione del prefetto.

ART. 1 c.2

- il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il presidente della regione o della provincia autonoma, il ministro dell'interno, il ministro dello sviluppo economico, il ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

ART. 1 c.3

- dalle imprese che proseguono la loro attività deve essere rispettato il protocollo firmato con le parti sociali il 14 marzo 2020.

ART. 1 c.4

- le imprese possono proseguire il ciclo produttivo fino al termine massimo del 25 marzo per completare le attività in corso.

ART. 2

IL DECRETO ODIERNO E' VALIDO FINO AL 3 APRILE E ESTENDE ANCHE LE DISPOSIZIONI PRECEDENTI FINO A TALE DATA.